



Firmato digitalmente da:

FILIPPO FICORILLI

Associazione

Borgo San Panfilo APS - ETS

Sulmona

STATUTO

Sulmona, 24/11/2023

STATUTO

ASSOCIAZIONE BORGO SAN PANFILO APS – ETS

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituito l'Ente di Terzo Settore denominato "Borgo San Panfilo APS - ETS" (in seguito definito Associazione) ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Associazione ha sede in Sulmona, Via Francesco Crispi n. 5.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Art. 2 - TERRITORIO ED INSEGNE SOCIALI

Il territorio su cui opera principalmente l'Associazione comprende tutta la parte settentrionale del centro storico di Sulmona racchiusa tra Via di Porta Romana, Circonvallazione Occidentale, Via Galilei, Via Turati, Circonvallazione Orientale e Piazza Carlo Tresca.

I colori sociali sono il giallo oro e il rosso cardinale.

La bandiera ufficiale, di forma quadrata, riprende alcuni motivi decorativi a contornare mitrie e pastorali. In essa compare, ai quattro lati, anche la conchiglia, simbolo dell'accoglienza e della fratellanza.

Gli stessi oggetti simbolici sono posti sul gonfalone, insieme alla scritta *Salus Mea Pamphilus Est*.

Art. 3 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è apolitica, aconfessionale, libera ed autonoma.

Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nell'ambito dei settori di attività di interesse generale previsti nell'art. 5 D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (*lettere f, i, k, u*):

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del

Art. 4 - SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto, la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Art. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Chi intende far parte dell'Associazione deve presentare domanda di adesione all'Organo di Amministrazione. Questo decide sull'accoglimento a maggioranza dei 2/3 dei componenti. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati.

In caso di domande di adesione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Lo stesso esercente la responsabilità genitoriale rappresenterà il socio minorenne nell'Assemblea dei soci.

In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista quando il Socio contravviene gravemente alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, ratificata dall'Assemblea e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 6 - QUOTA DI ISCRIZIONE E QUOTA ASSOCIATIVA

La quota di iscrizione e quella associativa sono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo per tutte le categorie di soci.

La quota di iscrizione deve essere versata entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta accettazione della domanda di adesione da parte del predetto organo.

Il mancato versamento nei termini è causa di nullità dell'adesione.

L'adesione all'Associazione ha durata annuale e la sua validità è subordinata al versamento della

quota associativa.

La quota associativa, determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, deve essere versata entro il giorno 31 LUGLIO, ed è dovuta per intero, qualunque sia la data della domanda di ammissione o del rinnovo.

La tessera di iscrizione, annualmente convalidata, è l'unico documento idoneo a provare la qualità di Socio.

I Soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare e utilizzare i locali e le strutture dell'Associazione purché abbiano un comportamento morale e civile corretto, oltre alla cura e al rispetto di quanto in essi contenuto e per scopi pertinenti ed in linea con le finalità dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

I Soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione, di conservare buoni rapporti tra loro e nei confronti dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.

Art. 8 - VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'Associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di Associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'Associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli Associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9 - INELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE SOCIALI

Non possono assumere incarichi sociali i Soci facenti parte:

- di direttivi di partiti o movimenti politici;

- di organismi elettivi o con incarichi amministrativi delle Pubbliche Amministrazioni le cui attività, scelte o decisioni possono influire sulle attività dell'Associazione;
- di direttivi delle altre associazioni del "Progetto Giostra" o in qualsiasi altro Ente deputato all'organizzazione della Giostra Cavalleresca di Sulmona.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Capitano o Presidente;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di Revisione legale dei conti.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Capitano (Presidente) almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione mediante affissione dell'avviso. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita, anche senza formalità di convocazione

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può avere 2 (due) deleghe e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del Dlgs. 117/2017 s.m.i.. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio;
2. nomina il Capitano e due Vice Capitani;
3. nomina il Capitano emerito;
4. nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione e degli altri organi sociali;
5. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

7. delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi o aspiranti soci;
8. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
9. delibera il regolamento interno
10. delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto
11. all'ordine del giorno.

Art. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera:

1. sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
2. sulle proposte di modifica dello Statuto;
3. su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 14 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Capitano in carica dell'Associazione o, in sua mancanza, da un vice; in loro assenza da altra persona scelta dall'Assemblea.

Chi la presiede nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori; inoltre, verifica la regolarità delle deleghe e la validità della seduta, dirige e regola la discussione, accerta il risultato delle votazioni e ne dà proclamazione.

Firma, unitamente al Segretario, il verbale della seduta.

Art. 15 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 16 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Delle sedute assembleari viene redatto il relativo verbale che, sottoscritto ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 14, viene messo a disposizione dei Soci per 30 (trenta) giorni presso la sede sociale. I Soci presenti possono far inserire a verbale eventuali osservazioni.

Art. 17 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da 9 (nove) membri, compresi il Capitano e due Vice Capitani.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

In occasione della prima riunione nomina nel suo seno un Segretario ed un Tesoriere.

Può nominare, di volta in volta, delegati con particolari mansioni o incarichi.

Art. 18 - RIUNIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Capitano ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando la maggioranza semplice dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta indicando gli argomenti da trattare entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta stessa. La convocazione è fatta con lettera spedita almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; in caso di urgenza mediante convocazione per vie brevi o verbali.

La riunione è validamente costituita con la presenza personale della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

La riunione è da considerarsi validamente costituita, anche senza la formalità di convocazione, se sono presenti tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione.

È presieduto dal Capitano, o, in sua assenza, da un Vice Capitano; mancando l'intervento dell'uno e dell'altro, le funzioni sono esercitate dal membro più anziano.

I componenti dell'Organo di Amministrazione hanno l'obbligo di partecipare a tutte le sedute. In caso di assenza, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, il componente si intende decaduto dalla carica. Al suo posto verrà nominato il primo dei non eletti nella precedente elezione. La medesima sostituzione si ha nelle ipotesi di dimissioni, revoca o decesso.

Se viene a mancare la maggioranza dei membri, i rimasti in carica convocano l'Assemblea che procede a nuove elezioni. I nuovi eletti decadono dalla carica con lo scadere dell'Organo di Amministrazione.

Delle riunioni dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto da chi lo presiede e dal Segretario. Il libro dei verbali deve essere messo a disposizione dei Soci nei locali sociali. I Soci possono prendere visione dei verbali ma non possono averne copia, se non nei termini e modi di legge.

Art. 19 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

All'Organo di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

In particolare:

1. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e ne controlla l'esecuzione stessa mediante l'elaborazione e l'aggiornamento di un regolamento interno;
2. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci;
3. elabora il piano annuale delle attività e delle iniziative;
4. delibera la propria collaborazione con Associazioni, Enti e/o persone fisiche aventi scopi analoghi e/o affini per iniziative valide e meritevoli, a norma dell'art. 3 punto d) di questo Statuto;
5. presenta il bilancio di esercizio all'Assemblea dei Soci per la loro approvazione e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
6. determina annualmente la quota di iscrizione e associativa;
7. coordina la gestione amministrativa-contabile e quella delle attività sociali;
8. decide sull'ammissione, sulla morosità e sull'esclusione dei Soci;
9. nomina, nell'ambito dei suoi componenti, il Segretario ed il Tesoriere;
10. può costituire commissioni tecniche per lo studio dei vari problemi attinenti gli scopi dell'Associazione;
11. convoca l'Assemblea per procedere all'elezione di nuovi membri per il reintegro dell'Organo stesso;
12. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
13. compie tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea.

La suddetta elencazione non è preclusiva di ogni altro potere ordinario e/o straordinario devoluto all'Organo di Amministrazione.

Art. 20 - CARICHE SOCIALI, ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ

L'Organo di Amministrazione determinerà gli incarichi da assegnare ai singoli componenti.

Altri incarichi, che si andranno ad individuare per l'espletamento delle attività programmate, potranno essere attribuiti a tutti i Soci.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Tuttavia, saranno rimborsate ai componenti dell'Organo di Amministrazione ed ai Soci incaricati le spese effettivamente sostenute per le attività statutarie debitamente autorizzate e documentate, a norma di regolamento interno.

Per le obbligazioni assunte rispondono, a norma di legge, le persone o gli organi che hanno deliberato o agito.

Art. 21 - DIMISSIONI

Il Socio con carica sociale che intende dimettersi dall'incarico deve comunicare il suo proposito al Capitano con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Capitano dimissionario deve rimettere il suddetto documento all'Organo di Amministrazione con

la stessa modalità.

Il Socio ha possibilità di ritirare le proprie dimissioni prima della scadenza dei 30 (trenta) giorni dall'invio della raccomandata.

Art. 22 - REVOCA

È demandato all'Assemblea il provvedimento di revoca del mandato al Socio con carica sociale che commetta gravi irregolarità o abbia comportamenti contrastanti con il ruolo che riveste e/o con gli interessi dell'Associazione.

Art. 23 - CAPITANO O PRESIDENTE

Il Capitano riveste il ruolo di Presidente dell'Associazione ed è la figura di riferimento e di tramite diretto della stessa nei confronti dell'Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona e degli altri rappresentanti dei Borghi e Sestieri. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed ha quindi l'autorità che compete ad un rappresentante specifico, eletto dall'Assemblea, e, come tale, autorizzato a prendere decisioni. Le stesse, comunque, devono essere riportate in seno all'Organo di Amministrazione, di cui fa parte, per l'opportuna conoscenza e ratifica.

I suoi compiti, inoltre, sono:

- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e presiederle;
- convocare l'Organo di Amministrazione e presiederlo;
- firmare gli atti dell'Associazione;
- assicurarne il funzionamento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni;
- curare l'informazione sulle attività dell'Associazione e dei suoi Organi;
- adottare eventuali provvedimenti di urgenza salvo riferirne all'Organo di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento il Capitano sarà sostituito, nelle riunioni dell'Associazione Culturale Giostra Cavalleresca e del Consiglio dei Capitani, da un Vice Capitano o altro delegato componente l'Organo di Amministrazione.

Inoltre, al Capitano, in quanto rappresentante legale dell'Associazione, è demandato il compito di rapportarsi con l'Istituto Bancario al fine di svolgere tutti gli adempimenti utili all'Associazione stessa. Il Capitano può, altresì, demandare la suddetta mansione ad un suo delegato di massima fiducia compilando un'idonea delega contenente il nominativo e le complete generalità.

Art. 24 - VICE CAPITANI O VICE PRESIDENTI

I Vice Capitani sostituiscono il Capitano in caso di assenza o di impedimento di questi, e pertanto gli sono demandati tutti i suoi compiti. In caso di impossibilità o impedimento di entrambi, le relative funzioni sono esercitate dal membro più anziano dell'Organo di Amministrazione.

Art. 25 – CAPITANO EMERITO

È la figura di chi ricopre la carica di Capitano a titolo d'onore, senza esercitarne le funzioni; è un titolo onorifico riservato a chi in passato ha ricoperto la carica di Capitano.

Art. 26 - SEGRETARIO

Il Segretario è responsabile dei servizi generali e di segreteria e ne organizza l'ufficio.

In particolare:

- coadiuva il Capitano nel disbrigo della corrispondenza e dirama gli inviti per le convocazioni delle Assemblee e dell'Organo di Amministrazione;
- organizza le riunioni dei suddetti e ne cura la verbalizzazione;
- assiste il Capitano nella adozione delle deliberazioni;
- cura la tenuta dei libri sociali, che sono il libro dei verbali delle Assemblee e il libro dei verbali dell'Organo di Amministrazione;
- tiene aggiornato il libro dei Soci e il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- cura la tenuta del libro inventari;
- coordina il lavoro dei Soci e dei collaboratori delegati curando i rapporti interni ed esterni;
- collabora con il Tesoriere, con il quale opera in stretto rapporto.

Art. 27 - TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

In particolare:

- richiede il pagamento delle quote ai Soci e convalida annualmente le tessere di quelli in regola;
- riferisce all'Organo di Amministrazione del mancato pagamento delle quote;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese;
- riferisce con urgenza all'Organo di Amministrazione in caso di problemi finanziari;
- tiene aggiornato il libro giornale e i documenti contabili e fiscali;
- predispone il bilancio di esercizio che sottopone all'Organo di Amministrazione;

ART. 28 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, collegiale o monocratico, è nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'Organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 29 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 30 – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. quote di iscrizione e associative;
2. contributi volontari di Soci;
3. contributi pubblici e privati;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rendite patrimoniali;
6. attività di raccolta fondi;
7. rimborsi da convenzioni;
8. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, a norma dell'art. 7 del Dlgs. 117/2017 s.m.i., l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 31 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi formulando richiesta scritta e motivata all'Organo di Amministrazione.

Art. 32 - SCIOGLIMENTO

Sono cause di scioglimento dell'Associazione prima del termine statutario:

- la deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei Soci ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, ultimo comma;
- la riduzione del numero dei Soci a meno di 10 (dieci) e l'incapacità degli stessi di ripristinare tale limite minimo nell'arco di due mesi.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

La devoluzione del patrimonio sociale residuo, dopo soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 33 - RAPPORTI CON LE ALTRE COMPONENTI DEL "PROGETTO GIOSTRA"

Le norme che disciplinano i rapporti tra le diverse componenti del "Progetto Giostra", la manifestazione Giostra Cavalleresca e quelle collaterali saranno contenute in atti e regolamenti sottoscritti dalle parti interessate e da intendersi sin d'ora parte integrante del presente Statuto.

Art. 34 – CERIMONIALE

È il regolamento che contiene l'insieme dei principi e delle norme che riguardano la vita di rappresentanza ufficiale dell'Associazione.

Viene redatto e approvato dall'Organo di Amministrazione attualmente in carica.

È contenuto in atti e regolamenti ed è da intendersi sin d'ora parte integrante del presente Statuto.

Art. 35 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3*

luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 36 – NORMA TRANSITORIA

I componenti l'attuale Consiglio Direttivo dell'"Associazione Borgo San Panfilo", ritengono di costituire, come costituiscono, l'**Ente di Terzo Settore** denominato "**Borgo San Panfilo APS - ETS**" ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117. Essi restano in carica sino allo scadere naturale dell'attuale mandato.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Atto esente da:

- imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.lgs. 117/2017 (CTS)
- dal pagamento dell'imposta di registro per l'adeguamento dello statuto ai sensi dell'art. 82 comma 3, D.lgs. 117/2017 (CTS)